

Codice A1406C

D.D. 23 settembre 2025, n. 550

D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 - Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017 per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale. Affidamento incarico di collaborazione alla ...



ATTO DD 550/A1400B/2025

DEL 23/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 - Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017 per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale. Affidamento incarico di collaborazione alla dott.ssa Angelina Della Torre.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023 è stato approvato il rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro di cui alla citata D-G.R. n. 39-6099.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04/04/2023,, stipulare con l' ASL TO5 apposita Convenzione per la collaborazione della dott.ssa Angelina Della Torre, collaboratore

amministrativo professionale presso la S.C. “Risorse Umane Affari Generali” dell’Azienda stessa, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 30 ore mensili, da svolgersi prevalentemente in modalità a distanza.

Dato atto della Deliberazione n. 573 del 20/08/2025, con la quale il Direttore Generale dell’ASL TO5 ha approvato il testo della convenzione allegata alla presente.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DGR n. 21-6702 del 04/04/2023;
- DD n. 90 del 09.02.2018;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'ASL TO5, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della DGR n. 21-6702 del 04/04/2023, della dott.ssa Angelina Della Torre, collaboratore amministrativo professionale in servizio presso la S.C. “Risorse Umane Affari Generali” dell’Azienda stessa, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 30 ore mensili da svolgersi prevalentemente in modalità a distanza (All.1);
- di stabilire che la convenzione allegata avrà validità di 24 mesi (due anni) dalla data di sottoscrizione della stessa, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 PER LA COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA ANGELINA DELLA TORRE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL S.S.R."

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 ha rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

L'ASL TO5 con deliberazione direttoriale n. 573 del 20/08/2025 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. ... del ... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità pro tempore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Piazza Piemonte 1

E

L'Azienda Sanitaria Locale TO5, nella persona del Direttore Generale pro tempore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda in Chieri (TO), via Silvio Pellico 1

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente alle piattaforme regionali istituite nell'ambito del disegno di governo della formazione del personale sanitario in Educazione Continua in Sanità, con particolare riguardo alla metodologia FAD, che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

- governo regionale della formazione continua di tutto il personale sanitario presente sul territorio regionale (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri, Case di cura private, Ordini), così come previsto dalla D.G.R. n. 10-3399 del 18/06/2021.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria, della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. :
la dott.ssa Angelina Della Torre, nata a Napoli il 26/10/1967, C.F. DLLNLN67R667839V
qualifica professionale: collaboratore amministrativo professionale
dipendente dell'ASL TO5

3. L'assegnazione temporanea della dott.ssa Angelina Della Torre ha durata pari a ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con un impegno pari a 30 ore mensili.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dott.ssa Angelina Della Torre presso il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane della S.S.R. della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria, della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dott.ssa Angelina Della Torre è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dott.ssa Angelina Della Torre permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO5. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la dott.ssa Angelina Della Torre è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE PRO TEMPORE
ALLA SANITA'

IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE
DELL'ASL TO5